

Progetto AxBB

Materie prime Agricole italiane

PER Bioprodotti e Bioenergie – AxBB

*Programma di ricerca del Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia
Agraria – Centro di Ricerca per Culture
Industriali (CREA-CIN) nell'ambito del progetto
Ministeriale "SUSCACE" – (CUP
C99E10001960005)*



«Quadro Normativo: I sottoprodotti»

Firenze
12 aprile 2017

Sofia Mannelli

«Quadro Normativo: Sottoprodotti...et altro»



Sottoprodotto art. 184 bis del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152

- 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi **sostanza od oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario** non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) **è certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, **nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi**;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato **direttamente** senza alcun **ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
 - d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare** affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



Decreto Sottoprodotti

*tornato da Bruxelles
il 4 ottobre 2016*

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
- VISTE** le linee guida *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste*, giugno 2012;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma, le lettere c) e f);
- CONSIDERATO** che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti e riduce il consumo di materie prime vergini;
- CONSIDERATO** che l'impiego dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo ed amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- RITENUTO** di stabilire, ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;
- VISTA** la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 dicembre 2015, n. 3650;

DECRETO 13 ottobre 2016. n. 264

L'esperto S. Maglia suggerisce che il Decreto sia stato appositamente redatto affinché se dal 2 marzo 2017 un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione, allora da tale data deve – sostanzialmente – ottemperare alle previsioni del D.M.

Viceversa, per tutte le altre sostanze od oggetti (tranne terre e rocce, per le quali occorre fare riferimento al D.M. n. 161/2012 o all'art. 41-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nonché – in futuro – ad un nuovo D.P.R. in corso di emanazione) **è certamente opportuno, anche se non indispensabile, rispettare i parametri del Decreto 264**, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno senz'altro riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente "in vita" la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo.

uzione
del

one,
n un

o
tato di
prodotti



Res... e tipologie e
categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo,


all'art.10 del decreto,

Si specifica che le Camere di Commercio territorialmente competenti, per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti hanno istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti in cui può iscriversi senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tale elenco è pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato

Decreto Sottoprodotti: ancora nodi

- **Art 6 “Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale”**
- L’art.6 è quello che desta maggiore perplessità, per come vengono definite le “normali pratiche industriali” **riferibili ai possibili trattamenti dei sottoprodotti.**
- I problemi potrebbe sussistere per tutte le filiere legate alla Chimica Verde **In particolare se il produttore applica un trattamento per rendere “sicuro” (dal punto di vista della salute dell’uomo e dell’ambiente) un sottoprodotto quest’ultimo non viene considerato un rifiuto, basta un trattamento termico; dall’altra parte se il “trattamento” viene applicato dall’utilizzatore ciò non viene considerata “normale pratica industriale”.**

Progetto UE - ISAAC



Ciclo di produzione

- L'insieme delle varie fasi attraverso cui si compie la produzione di un determinato bene economico. Tale processo consiste in una serie sequenziale di operazioni, automatiche o manuali, che permettono la lavorazione e la trasformazione delle materie in ingresso per ottenere prodotti semilavorati e prodotti finiti e da cui si genera anche una quota di sottoprodotti o rifiuti.
- Le operazioni e i fattori produttivi necessari al compimento di un determinato ciclo di produzione possono far capo, sia ad un unico impianto, sia a impianti distinti tra loro per localizzazione e imprese coinvolte.

Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006

- REACH, *Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals*, è un regolamento dell'Unione europea adottato che mira ad assicurare un **maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente** dai rischi delle sostanze chimiche.
- Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
- Il regolamento REACH stabilisce le procedure per l'acquisizione e la valutazione dei dati sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze.
- Le aziende devono procedere alla registrazione delle loro sostanze.

Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006

- I produttori e gli importatori sono tenuti a presentare un fascicolo di registrazione (*dossier*) per le sostanze prodotte in quantitativi superiori ad una tonnellata l'anno, indipendentemente dal fatto che esse siano classificate come pericolose.
- Per le sostanze prodotte in quantitativi superiori a 1000 t/anno il regolamento prevede registrazione entro il 1 dicembre 2010, per quelle tra 100 e 1000 t/anno entro il 1 giugno 2013, per quelle tra 1 e 100 t/anno entro il 1 giugno 2018.

Alcune tipologie di sostanze sono però esenti da registrazione:

- quelle definite **nell'allegato IV** (sostanze di larga diffusione, note per il loro profilo di intrinseca non pericolosità);
- quelle definite **nell'allegato V** (sostanze di origine naturale la cui mancata registrazione non pregiudica il raggiungimento dei fini del regolamento).
- L'esenzione dell'allegato V comprende: “grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 ed i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo”.

Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006

L'esenzione dell'allegato V comprende:

“grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 ed i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo”.



Grazie

Sofia Mannelli
presidente@chimicaverde.it

